



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, concernente l'estensione a tutta la rete nazionale delle "Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti" adottate con D.M. 578/2020, di cui alla Missione 3, Componente 1 (M3C1- 2.1) del PNRR.
REP. ATTI N. 203/CU DEL 2 DICEMBRE 2021

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 2 dicembre 2021

VISTO il decreto legge 28 settembre 2018, n.109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze";

VISTO in particolare il comma 2 dell'articolo 14 del succitato decreto legge 28 settembre 2018, n.109, che prevede che: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato, per le medesime finalità di cui al comma 1, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le linee guida applicabili su ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti";

VISTA la nota acquisita il 17 novembre 2021, al prot. DAR n. 19189, diramata in pari data, prot. DAR n.19260, con la quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha fatto pervenire lo schema di decreto in oggetto per l'acquisizione dell'intesa della Conferenza Unificata;

VISTA la nota del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, acquisita il 18 novembre 2021, al prot. DAR n. 19346, diramata in data 22 novembre 2021, prot. DAR n.19431, con la quale viene trasmessa la documentazione integrativa al decreto in oggetto, predisposta dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 24 novembre 2021, nel corso della quale i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici hanno illustrato il provvedimento fornendo i chiarimenti richiesti, impegnandosi a modificare il testo dello schema per tenere conto delle osservazioni e delle richieste emendative formulate;

VISTA la nota dell'UPI, pervenuta il 24 novembre 2021, prot. DAR n. 19651, diramata in pari data con prot. DAR n. 19656, con cui è stata trasmessa una richiesta di modifica allo schema di decreto;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota acquisita al prot. DAR n. 19830 il 26 novembre 2021, diramata in data 30 novembre 2021, con prot. DAR n. 19997, con la quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha fatto pervenire la versione aggiornata dello schema di decreto, riformulato in seguito a quanto concordato nel corso della riunione del 24 ottobre 2021 ed in accoglimento di quanto richiesto dall'UPI;

VISTA la nota del Dipartimento della protezione Civile, acquisita al prot. DAR n. 20062 il 30 novembre 2021, diramata il 1° dicembre 2021, prot. DAR n. 20111, con cui viene comunicato di non avere osservazioni da formulare sulla versione aggiornata dello schema di decreto;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale:

- le Regioni hanno espresso intesa, con la richiesta di *“qualificare le spese destinate alle attività collegate all'applicazione delle linee guida, quali spese di investimento, al fine di facilitarne il reperimento”*;

- l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole all'intesa con le raccomandazioni contenute nel documento congiunto acquisito al prot. DAR n. 20261 del 2 dicembre 2021 che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante (All.1);

- il Ministero dell'economia e delle finanze ha rappresentato l'opportunità di inserire nell'art. 4 dello schema di decreto le precisazioni contenute nel documento acquisito al prot. DAR n. 20286 del 2 dicembre 2021 che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante (All. 2);

- il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha accolto la richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze;


ACQUISITO l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli Enti locali,

SANCISCE INTESA



ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, concernente l'estensione a tutta la rete nazionale delle “Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti” adottate con D.M. 578/2020, di cui alla Missione 3, Componente 1 (M3C1- 2.1) del PNRR, nei termini di cui in premessa.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente
On. Mariastella Gelmini



2/12/2021



Conferenza unificata

2 dicembre 2021

11. Intesa, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, concernente l'estensione a tutta la rete nazionale delle "Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti" adottate con D.M. 578/2020, di cui alla Missione 3, Componente 1 (M3C1- 2.1) del PNRR.

RACCOMANDAZIONI

ANCI e UPI, nel sottolineare che la messa in sicurezza di ponti e viadotti sono oggetto di importanti finanziamenti da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e del Ministero dell'Interno, nel riconoscere il rilievo del provvedimento, ribadiscono l'importanza del processo di accompagnamento degli enti attraverso adeguati strumenti attuativi dei nuovi adempimenti, di cui alle linee guida in oggetto.

L'aspetto organizzativo e delle risorse umane, infatti, appare cruciale per una corretta e tempestiva applicazione delle Linee Guida, da parte di tutti gli enti locali, come peraltro evidenziato anche nel parere fornito sul decreto dallo stesso Consiglio dei LL.PP. Tali risorse costituiscono infatti, il naturale ausilio integrativo rispetto agli importanti succitati contributi previsti per Province, Città Metropolitane e Comuni, che però ad oggi sono limitati ai soli investimenti.

Pertanto, ai fini dell'intesa si esprimono le seguenti RACCOMANDAZIONI al GOVERNO:

➤ ***RISORSE DEDICATE ALL'ESTENSIONE DELLE LGP***

Una condizione essenziale per favorire la possibilità attuativa dell'estensione delle LGP agli enti locali è la possibilità di poter contare su **risorse certe ed adeguate**, tenuto conto della carenza di personale dotato della necessaria professionalità negli organici degli Enti locali. Ciò è necessario per avviare il corposo censimento nonché tutti gli adempimenti successivi e derivanti, quale condizione essenziale per conseguire la *milestone* nei tempi previsti e per avviare tutti gli interventi che si evidenziano come necessari su ogni infrastruttura censita e classificata in termini di rischio. **Pertanto, è necessario finanziare tali adempimenti consentendo sia l'assunzione di personale che l'utilizzo di tecnici esterni, sia in fase di sperimentazione che a regime.**

➤ ***IMPUTAZIONE NEL QUADRO ECONOMICO DELLE SPESE DEI SERVIZI DI INGEGNERIA NECESSARI PER L'APPLICAZIONE DELLE LGP***

Si chiede di poter imputare le **spese dei servizi di ingegneria all'interno del quadro economico dell'investimento** da realizzare ai fini dell'attuazione delle LGP.

App. 2

Segreteria Direttore CSR

Da: Conferenze Gabinetto MEF <conferenze.gabinetto@mef.gov.it>
Inviato: giovedì 2 dicembre 2021 14:11
A: Lo Russo Saverio; Segreteria Direttore CSR
Oggetto: conferenza unificata p. 11
Allegati: Parere RGS p 11 CU.pdf

Contr. completamento: Completare
Stato contrassegno: Completata

In riferimento al p. 11 all'odg della odierna Conferenza Unificata si trasmette, in allegato, l'estratto del parere reso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.



Conferenze
 Gabinetto del Ministro
 Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma
 +39 06 4761 - 8478/8310/4057
conferenze.gabinetto@mef.gov.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri
 DAR 0020286 A-4.37.2.13
 del 02/12/2021



Punto 11) Intesa, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, concernente l'estensione a tutta la rete nazionale delle "Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti" adottate con D.M. 578/2020, di cui alla Missione 3, Componente 1 (M3C1- 2.1) del PNRR.

Lo schema di decreto, in attuazione del comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge 28 settembre 2018, n.109, come da ultimo modificato dall'articolo 49, comma 4, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, provvede all'estensione a tutta la rete nazionale delle "Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti".

Al riguardo, per i profili finanziari di competenza, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 4 destina una quota delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2020, n. 578 (pari a complessivi 15 milioni di euro, di cui all'articolo 14, comma 5, del d.l. 109/2018), fino ad un massimo di 4,5 milioni di euro, "alla sperimentazione e alla formazione degli operatori, relativa ai ponti ricadenti nelle infrastrutture stradali degli enti diversi da ANAS S.p.A. e dei concessionari stradali".

Le suddette risorse finanziarie sono iscritte in conto residui sul capitolo 7130 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e risultano impegnate, per 4,5 milioni di euro, come risulta dal prospetto di seguito riportato, a favore del Consorzio ReLUIS.

(importi in milioni di euro)



cap /130 - spese per il sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità							
	tot	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DL n. 109/2018 art. 14	15,00	5,00	10,00	-	-	-	-
esercizio art. 30 c. 2 L. 196/2009	-	5,00	-	5,00	-	-	-
tot. Stanziato	15,00		10,00	5,00			
tot. Impegnato	4,50	-	4,50				
totale pagato	-	-	-				
tot. residui di stanziamento	10,50		5,50	5,00			

Le somme residue, pari a 10,5 milioni di euro, per essere impegnate entro il 2021 necessitano del presupposto della convenzione. Qualora non dovesse ricorrere tale presupposto entro l'anno, per evitare che i residui di stanziamento di provenienza 2019, pari a 5,5 milioni di euro, vadano a costituire economie di bilancio, l'amministrazione potrà esercitare in sede di consuntivo 2021 la facoltà di cui all'articolo 30, comma 2, della legge n. 196/2009, che consente la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio 2021 relative ad autorizzazioni di spesa in conto capitale, con la prossima legge di bilancio (2023-2025). Le risorse 2020 possono essere, alternativamente, utilizzate analogamente a quelle del 2019, oppure conservate in bilancio come residui di stanziamento per essere utilizzate nel corso del 2022. Non sussistono quindi criticità in ordine alla disponibilità delle risorse.

Tanto rappresentato sotto il profilo prettamente contabile, in ordine alla previsione contenuta nell'art. 4 del decreto in esame di destinare quota delle risorse alla "formazione degli operatori", si evidenzia l'opportunità di definire e indicare nell'ambito del medesimo decreto il limite massimo, in termini percentuali, della quota parte delle risorse finalizzabili a tale scopo, tenuto conto della natura puramente strumentale di dette attività alla realizzazione degli interventi di investimento a titolo di sperimentazione.

